



**COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO**  
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

**ORDINANZA**

<b>Prog.Gen.</b>	<b>17</b>
<b>Data</b>	<b>04-05-2020</b>

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE ORGANIZZATIVE PER LE FASE 2**

**IL SINDACO**

**EMERGENZA COVID-19. MISURE ORGANIZZATIVE PER LE FASE 2**

**IL SINDACO**

**Premesso** che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

**Vista** la propria ordinanza n. 12 del 16 marzo 2020, recante "Covid-19 - Ordinanza contingibile e urgente per il contrasto al contagio nel territorio comunale";

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Vista** la propria ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 6 aprile 2020, recante "Ordinanza di chiusura al pubblico del cimitero comunale";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti di materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale";

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 24 del 30 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

**Ritenuto opportuno** adeguare le disposizioni comunali a quelle statali e regionali;

**Visto** il D. Lgs. 267/00;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## ORDINA

in ragione delle richiamate premesse e della evoluzione delle disposizioni vigenti al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal **4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020**, il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con l'avvio della "FASE 2" per come, in particolare, fra l'altro, qui si seguito riportato:

1. è consentito spostarsi nel Comune solo per motivate e comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
2. si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti (come definiti dalle FAQ pubblicate sul sito [governo.it](http://governo.it));
3. in ogni caso deve essere rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e devono essere utilizzate le protezioni delle vie respiratorie;
4. non ci si può spostare o trasferirsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
5. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
6. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
7. oltre a quanto previsto nell'Ordinanza del Presidente della Regione Molise, chi rientra nel territorio del Comune di Santa Croce di Magliano deve comunicare tempestivamente al Sindaco tale circostanza all'indirizzo [santacrocedimagliano.it](http://santacrocedimagliano.it) o [segreteria.santacrocedimagliano.cb.it](mailto:segreteria.santacrocedimagliano.cb.it); deve osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni; deve osservare il divieto di spostamenti e viaggi; deve rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi email [coronavirus.org](mailto:coronavirus.org); [dipartimentounicoprevenzione.org](mailto:dipartimentounicoprevenzione.org);
8. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
9. all'occorrenza, il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
10. l'accesso del pubblico alla Villa Comunale D'Amico è vietato;
11. sono chiuse tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva;
12. l'accesso del pubblico al cimitero è consentito, con ingresso contingentato,

purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengono utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

13. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;

14. è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

15. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

16. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e a titolo di esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse;

17. è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

18. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

19. sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

20. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

21. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 (che possono rimanere aperti anche nei giorni festivi), nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

22. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

23. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

24. È consentita l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

25. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub, ristoranti,

gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

26. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020;

27. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020;

28. in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

29. obbligo che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi;

30. obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone;

31. è aperta e funzionante la casetta di erogazione dell'acqua potabile sita al Belvedere Mastrangelo, sempre rispettando le citate regole di distanziamento sociale e il divieto di assembramento;

per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Santa Croce di Magliano;
- di trasmettere la presente ordinanza alle Forze di Polizia presenti sul territorio e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
- di trasmettere la presente alla ditta di gestione dei servizi cimiteriali;

## **AVVERTE**

Che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 codice penale. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

**IL SINDACO  
DOTT. ALBERTO FLORIO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*